

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 29 marzo 2005

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA - (Provincia di Salerno) - **Statuto comunale - Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 3 marzo 2005.**

PARTE I

ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I

**ELEMENTI DISTINTIVI, FINALITA'
E PRINCIPI PROGRAMMATICI**

CAPO I

ELEMENTI DISTINTIVI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha ed esercita autonomia organizzativa, normativa e di indirizzo politico per la cura degli interessi della comunità locale, nel rispetto dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune intende l'autonomia come rapporto fra la comunità e le strutture che la rappresentano e la servono, nonché, come interazione tra ordinamenti giuridici strumentale all'attuazione degli articoli 2 - 3 e 4 della Costituzione.

Art. 2

Lo Statuto

Il presente Statuto è la Magna Carta del Comune e rappresenta la massima espressione di autonomia normativa e organizzativa nell'ambito dei principi e dei valori costituzionali nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale adeguerà il contenuto dello Statuto al processo evolutivo della Società in modo da assicurare coerenza fra la fonte normativa statutaria e le condizioni socio - economiche e civili della comunità rappresentata, nonché, ai principi fondamentali che saranno espressamente enunciati dal Legislatore Statale.

Art. 3

Il Territorio

Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'Istituto di Statistica, ha una estensione complessiva di ha. 10.936.

La comunità locale è costituita da 6.952 abitanti.

Il Comune è costituito dai territori e dalle comunità di:

Montesano S/M abitanti 1765; m. 860 l/m.

Arenabianca abitanti 1274; m. 660 l/m.

Prato Comune abitanti 733; m. 620 l/m.

Tardiano abitanti 1083; m.860 l/m.

Montesano Scalo abitanti 1666; m.500. l/m.

Magorno abitanti 431; m 860 l/m.

ed altre borgate rurali.

Confina con i territori di Padula, Casalbuono, Buonabitacolo e Sanza in provincia di Salerno e di Moliterno, Tramutola, Marsico, Paterno e Lagonegro in provincia di Potenza.

Il Comune di Montesano è alla confluenza di due comprensori - Val D'Agri e Vallo di Diano ed è importante crocevia di due Regioni.

Art. 4

Sede, Stemma e Gonfalone

Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Filippo Gagliardi nel centro storico di Montesano, per ragioni storiche e per la sua centralità rispetto alle frazioni.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze di comunicazione, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma aventi i seguenti emblemi:

Lo STEMMA - è formato da fondo azzurro, tre monti, colore verde chiaro e scuro, sormontati da una (M), con sovrastante corona e circoscritto da 2 rami di quercia legati da cravatta tricolore.

Il GONFALONE - è rappresentato da drappo di seta, con motivi ornamentali, formato cm. 98 x 110 con frangia, cordoni e nappe in filato d'oro, foderati e rinforzati.

Art. 5

Albo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determine, degli atti e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

All'albo sono, altresì, pubblicati gli avvisi di convocazione delle Commissioni previste per legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Segretario Comunale ha cura delle affissioni previste degli atti di cui al comma precedente.

Egli si avvale, a tale scopo, di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facoltà di lettura.

Art. 6

Autonomia

Il Comune di Montesano sulla Marcellana è titolare di autonomia statutaria, autonomia normativa, organizzativa e amministrativa.

E' titolare altresì di autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

In questo ambito l'autonomia impositiva terrà conto delle specifiche esigenze di categorie e/o di persone che si trovano in particolare stato di bisogno.

CAPO II

PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 7

Superamento degli squilibri socio-economici

La comunità locale fruisce di un reddito pro-capite inferiore al reddito pro-capite medio della Provincia di Salerno e, nelle statistiche nazionali, figura negli elenchi dei Comuni gravemente danneggiati dal sisma del 1980, per cui ha interesse al completamento della ricostruzione ed al connesso sviluppo socio-economico predicato dalla legge 219/81.

Il Comune di Montesano è Comune montano, la comunità locale, specialmente quella insediata nelle zone di montagna, svolge una funzione di servizio a presidio del territorio (art. 2 legge 1102/71).

Per il superamento degli squilibri socio-economici e territoriali, il Comune impegna la Provincia, la Regione, lo Stato, gli altri Enti locali (in particolare l'A.S.L., la Comunità Montana ed il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) e la CEE nell'ambito delle politiche Regionali a determinare le condizioni ed i presupposti, mediante una programmazione territoriale ed economica ed una distribuzione riequilibratrice dei servizi e delle risorse, tesi:

1. a perseguire la riduzione del divario tra zone ricche e zone depresse ed a favorire secondo un criterio di concretezza ed effettività, la valorizzazione e lo sviluppo della montagna in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione;

2. a consentire la crescita economica e sociale del Vallo di Diano nel più vasto ambito territoriale con il quale interagisce la comunità locale;

3. ad assicurare un maggiore benessere materiale, strumentale alla dignità ed allo sviluppo dei singoli e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità.

Art. 8

Interessi economici preminenti della comunità locale

In coerenza con le finalità dichiarate, gli interessi prioritari orientati allo sviluppo economico della comunità sono:

- L'agricoltura e la zootecnia mediante gli interventi che ne consentano la conservazione il potenziamento e lo sviluppo (cooperazione, elettrificazione rurale, metanizzazione, viabilità interpodereale, migliori e più frequenti collegamenti con i centri urbani, sostegno alla formazione professionale, alla modernizzazione dei metodi e dei mezzi di lavoro, alla esclusione di modalità produttive che inquinino l'ambiente e le risorse idriche);

- L'industria di trasformazione dei prodotti; (sostegno alla commercializzazione);

- Il turismo termale mediante la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo anche, con forme di partecipazione attiva alla gestione delle Terme al fine di concorrere alle agevolazioni previste dalla Legge 488/1986 di conversione del D.L. 1 luglio 1986 n. 248 Art. 9;

- Il sostegno alle correlate iniziative, nella gestione del territorio e nella realizzazione di condizioni strutturali ed ambientali che consentano adeguata ricettività e soggiorno gradevole, con particolare riferimento all'Agriturismo;

- La promozione e la diffusione dell'immagine turistica;

- L'ospitalità di persone anziane, di persone inferme o di portatori di handicap attraverso:

- la conservazione e la valorizzazione della riconosciuta salubrità del clima;

- la predisposizione di idonee strutture collettive, pubbliche o private;

- il sostegno alle iniziative che, anche attraverso Associazioni di volontariato, determinino un ambiente sociale aperto sereno e familiare;

- La piccola industria (di trasformazione dei prodotti naturali);

- L'artigianato;

- Il settore terziario nelle componenti più strettamente collegate agli obiettivi generali ed agli interessi preminenti.

Art. 9

Conservazione e tutela dell'ambiente,

Utilizzazione del territorio;

Mantenimento del livello demografico nel capoluogo

La pianificazione territoriale salvaguarda le caratteristiche ambientali mediante la conservazione dell'esistente, consentendo interventi non incompatibili con tali finalità.

Il Comune promuove e sollecita l'adozione di piani e l'attivazione di interventi per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare e prevenire ogni causa di inquinamento, con particolare riferimento alle risorse idriche ed idrotermali.

E' obiettivo del Comune il recupero di terreni di uso civico al patrimonio disponibile, per favorire interventi di valorizzazione della montagna e la realizzazione di infrastrutture sociali e sanitarie.

Il Comune, attesa la vastità del suo territorio e la notevole distanza tra i diversi insediamenti abitativi e con diverse vocazioni, promuove iniziative per il superamento delle naturali tendenze al campanilismo.

Il Comune adotta e realizza piani di recupero di edilizia abitativa ed attiva interventi per migliorare la qualità della vita soprattutto nei centri storici di Montesano e di Arenabianca, al precipuo scopo di invertire la tendenza all'esodo dei cittadini residenti, mediante incentivi.

Il Comune, anche a quest'ultimo fine, attiva interventi per migliorare i collegamenti stradali, la viabilità rurale, i servizi di trasporto pubblico, adeguandoli al fabbisogno di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie e di tempo libero.

Il Comune tiene conto di proposte ed istanze, che avendo carattere di concretezza e di serietà consentano iniziative ed interventi direttamente o indirettamente vantaggiosi per la comunità e

conseguentemente assicura la massima disponibilità alla risoluzione delle problematiche connesse anche prima dell'adozione di atti di programmazione e di pianificazione.

Il Comune provvede all'inventario, classificazione e manutenzione dei beni patrimoniali, patrimoniali indisponibili e demaniali.

Art. 10

Tutela della persona e delle formazioni sociali

Il Comune di Montesano individua come bene comune a tutta la collettività e, quindi, fine generale della sua azione, la tutela e la promozione della dignità della persona umana in tutte le condizioni di "pari opportunità" tra i sessi.

A tal fine mira alla conservazione ed alla realizzazione di un ambiente adeguato ed ispira la sua azione e la sua organizzazione ai valori di libertà e solidarietà ed ai correlati principi di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità.

Orienta la sua azione alla protezione degli interessi meritevoli, dei singoli e delle formazioni sociali, anche attraverso gli istituti di partecipazione.

Attiva e richiede interventi necessari a garantire:

- la salubrità dell'ambiente, eliminando sia le cause che gli effetti di ogni forma di inquinamento;
- l'effettività della tutela della salute, anche con riferimento alle esigenze dei diversamente abili;
- il consorzio familiare, la maternità e l'infanzia;
- l'assistenza sociale, con riferimento specifico agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi;
- forme di beneficenza per situazioni di bisogno ed indigenza.

Le situazioni di marginalità economica e spirituale che non fossero direttamente rilevabili e non fossero evidenziate dai soggetti interessati, potranno essere segnalate all'Amministrazione, con la riservatezza che ogni caso richiederà, da formazioni sociali che abbiano scopo umanitario, dalle scuole, da singoli ed in particolare dai Parroci delle Comunità Locali.

Il Comune favorisce le associazioni di volontariato, anche alla luce della Legge 266/91, che si prefiggono di alleviare la malattia, la solitudine, l'indigenza, l'inedia fisica e morale.

L'organizzazione degli uffici comunali e dei servizi pubblici e le attività degli Organi elettivi si adeguano alle esigenze di tutela e sviluppo della persona e delle formazioni sociali.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.L.vo n. 267 del 18/08/00.

I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti, organismi ed associazioni medesime.

Art. 12

Partecipazione al governo ed all'Amministrazione della Comunità locale

Il Comune promuove la partecipazione alle scelte che interessano la collettività, perché attraverso l'informazione, la rappresentazione degli interessi, la manifestazione delle opinioni, la formulazione delle proposte, le singole persone si sentono liberamente, responsabilmente e solidamente impegnate a concorrere allo sviluppo proprio e di quello altrui.

Il Comune garantisce la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali ai procedimenti cui siano direttamente interessati, favorisce la rappresentazione degli interessi nei procedimenti di pianificazione e di programmazione.

Il Comune promuove la partecipazione popolare attraverso gli istituti di cui agli specifici articoli.

Il Comune organizza gli Uffici in modo da consentire l'accesso agli atti e alle deliberazioni acquisendo le richieste pervenute anche oralmente da parte di soggetti cui non sia agevole la richiesta per iscritto, istituisce un Albo Pretorio nella Sede Municipale e un osservatorio - bacheca in ciascuna frazione. Disciplina con apposito regolamento il diritto di accesso, le modalità e le forme di presentazione delle istanze e di audizione da parte di funzionari e/o amministratori, anche per la segnalazione di disservizi, la presentazione di reclami e la sollecitazione di interventi su opere o servizi di interesse comune.

Il Comune prevede ed indice forum di cittadini per interessi specifici o per interessi generali, in relazione ad iniziative singole o associate, anche a livello sub comunale.

Il Comune prevede e realizza luoghi di riunione pubblica di proprietà comunale ed, in mancanza, si avvale di strutture private per consentire idonee forme di consultazione.

Art. 13

Relazione con altri ordinamenti giuridici

Il Comune concorre alla programmazione regionale, statale e comunitaria nel raccordo con la Provincia di Salerno (Art. 15 Legge 142/90).

Impegna la Regione, lo Stato, la CEE a determinare il superamento degli squilibri socio-economici in generale, a favore dell'ambito territoriale locale, in applicazione del principio solidaristico.

Impegna, altresì, detti ordinamenti a tener conto degli interessi generali della collettività locale, ma più specificamente a soddisfare gli interessi, preminenti indicati nel presente Statuto, che diviene dato di riferimento essenziale e fondamentale, non solo per l'azione dell'Ente Locale, ma anche per la programmazione e la distribuzione delle risorse da parte della Regione, dello Stato, della CEE e degli altri Enti Locali.

In particolare, il Comune riconosce il preminente ruolo della Comunità Montana del Vallo di Diano nella valorizzazione delle zone montane (Art. 28 Legge 142/90) e concorre alla formazione dei piani di intervento (Art. 29). Auspica che la Regione determini i criteri per la ripartizione alle Comunità Montane dei fondi assegnati dallo Stato, tenendo conto del reddito medio pro-capite dei residenti e della realtà socio-economica, e che la Comunità Montana preveda opportuni incentivi e fornisca strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano.

Il Comune coopera e si coordina con altri Comuni dell'ambito territoriale della Comunità Montana, con quelli limitrofi e con le Province interessate, formulando proposte e progetti e sollecitando anche direttamente gli Organi Statali e Comunitari in caso di inerzia da parte della Regione e dello Stato.

Art. 14

Concorso di Enti privati per la realizzazione degli obiettivi e la soddisfazione di interessi della Comunità locale

Il Comune è consapevole che l'insieme delle finalità che devono informare la sua azione politico-amministrativa può autonomamente esplicarsi solo se venga assicurata un'adeguata capacità finanziaria.

All'uopo, il Comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e private di formazioni sociali (in particolare la Pro-Loce) anche di non residenti, che valorizzino le risorse naturali ed ambientali, i costumi e le tradizioni locali che siano conformi agli obiettivi prioritari ed orientati di cui al presente Statuto e/o quelli che risulteranno da ulteriori atti di pianificazione e programmazione.

Il Comune potrà partecipare all'acquisto, alla gestione o alle compartecipazioni di particolari attività presenti nel proprio territorio.

PARTE II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

Organi

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 16

Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 17

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente del Consiglio provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

Il regolamento stabilisce, altresì, i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico- sociale il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla discussione di tali materie, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 18

**Pubblicazione delle deliberazioni
e comunicazioni ai capigruppo consiliari ed al Prefetto.**

Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, di cui all'art. 5 del presente Statuto per quindici giorni.

Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari ed al Prefetto qualora riguardino acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

Apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà le competenze del Presidente.

In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente è effettuata a maggioranza assoluta nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del citato regolamento.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Sindaco.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 20

Sessioni e convocazioni

L'attività ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e, comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 22

Commissioni

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali.

La presidenza di un'eventuale commissione avente funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.

Le delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 23

Diritto d'iniziativa

I singoli consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

La proposta di deliberazione di un Consigliere deve essere trattata nella prima seduta utile.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24

Richiesta di convocazione del Consiglio

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Art. 25

Facoltà di visione degli atti

Ai fini di cui al precedente articolo 23, i Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento degli uffici, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai capogruppo consiliari e le deliberazioni di Consiglio, nonché le determinazioni dei responsabili dei procedimenti. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase nei termini di legge ed in modo da non pregiudicare il corretto espletamento dei servizi attinenti alla richiesta stessa.

Art. 26

Partecipazione alle adunanze

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio che ne dà notizia al Consiglio.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 27

Decadenza

I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive a sedute di Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo il Presidente del Consiglio, accertate le assenze maturate, provvede con atto scritto a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 L. 7.8. 1990 n. 241.

Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ed a fornire eventuali documenti probatori entro il termine previsto dalla comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti dal ricevimento. Decorso detto termine il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte delibera in merito.

Art. 28

Gruppi consiliari - Capigruppo

I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Qualora almeno due consiglieri di una lista si costituiscano in gruppo autonomo e indipendente, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo.

Art. 29

Conferenza dei Capigruppo

E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità di cui all'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 30

Consigliere anziano

E' Consigliere Anziano il consigliere della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, che, fra tutti, abbia riportato il maggior numero di preferenze.

A parità di numero di preferenze, il più anziano di età.

Art. 31

Rinvio al Regolamento

Apposito regolamento, da adottarsi a maggioranza assoluta, disciplinerà il funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 32

Giunta Municipale

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 33

Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 (sei) assessori di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Può tuttavia essere nominato un assessore esterno al Consiglio, purché in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale, dotato dei requisiti di eleggibilità e che non sia stato candidato alle correnti elezioni comunali.

L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione e non ha diritto di voto.

Art. 34

Nomina

Il Vice-sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 36

Competenze

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale e/o al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 37

Il Sindaco Organo Istituzionale

Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

Distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 38

Elezione. Entrata in carica

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini ed è membro del Consiglio Comunale.

Entra in carica, quale Capo dell'Amministrazione all'atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo entra in carica dopo prestazione di giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio medesimo.

Art. 39

Attribuzioni

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, lo rappresenta anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco, inoltre, svolge le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Esercita, altresì, le attribuzioni nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. La violazione di provvedimenti sindacali di cui al presente comma, salvo quanto disposto espressamente da specifiche norme, sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 5,00 a Euro 500,00.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle Leggi e dai

Regolamenti vigenti in materia, attribuisce, altresì, al Segretario generale le funzioni nei limiti della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Sindaco vigila sull'osservanza e l'attuazione dello Statuto. Nella seduta di insediamento presta giuramento di fronte al Consiglio Comunale.

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre medici nominata dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La relazione della commissione dovrà rimanere riservata e sarà consegnata al Vice Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 40

Vice-Sindaco - Deleghe

Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Gli Assessori in caso di assenza e/o impedimento del Vice-Sindaco esercitano funzioni sostitutive secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può altresì conferire l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni.

Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri deve essere data comunicazione al Consiglio e agli organi previsti per legge.

Art. 41

Mozioni di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco, la Giunta ed il Presidente del Consiglio cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la motivazione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

PARTE III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art. 42

Principi e criteri direttivi

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale e/o Direttore generale, ai Responsabili degli uffici e servizi investiti di funzioni dirigenziali.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 43

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) - organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) - analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) - individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 44

Struttura

L'organizzazione strutturale destinata a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è articolata in Aree, sott'ordinate in Uffici e Servizi;

A ciascuna Area è preposto un responsabile.

CAPO II

DIRIGENZA E RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 45

Funzioni della Dirigenza

Premesso che nel Comune di Montesano sulla Marcellana non è prevista la dirigenza, le relative funzioni come specificate dall'art. 107, D.L.vo 18/08/00, n° 267 possono essere attribuite ai Responsabili delle Aree o al Segretario Comunale.

Possono altresì essere attribuite a personale esterno assunto a contratto, quale funzionario di area direttiva, responsabile di servizio o per posti di alta specializzazione, ovvero a collaboratori esterni per prestazioni ad alto contenuto professionale.

L'attribuzione delle funzioni dirigenziali avviene con atto motivato da parte del Sindaco sentita la Giunta Municipale.

Art. 46

Competenze dirigenziali

I soggetti di cui al precedente articolo stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre tutte le funzioni previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Responsabili delle P.O. possono delegare le succitate funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai Responsabili delle Posizioni Organizzative (o Area) ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 47

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Il Responsabile della Posizione Organizzativa (o Area) è nominato dal Sindaco, previa individuazione delle Aree da parte della Giunta.

Al responsabile della P.O. (Area) spettano le competenze gestionali di un determinato settore, definito dal Regolamento.

Ogni struttura organizzativa è strutturata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 48

Competenze

Il Responsabile di P.O. (Area) con le modalità definite dal regolamento ha competenze:

- istruttorie;
- propositive;
- consultive;
- programmatiche di secondo livello.

Art. 49

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile della Posizione Organizzativa competente per materia.

Questi può individuarlo, a sua volta, nell'ambito dei dipendenti addetti al servizio.

Art. 50

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

CAPO III

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 51

Nomina

Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato dopo aver stipulato apposita convenzione con i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

In mancanza di tale convenzione le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale.

Art. 52

Competenze del Direttore Generale

Compete al direttore generale:

- l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili delle Posizioni Organizzative (Aree);
- la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169, D.Lvo 18/08/00, n° 267 da sottoporre all'approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui art. 197 comma 2, lett. A), D.Lvo 18/08/00 n° 267.
- il coordinamento e la sovrintendenza dei Responsabili di Posizioni Organizzative (Aree) e dei Responsabili del procedimento;
- la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali nel rispetto delle direttive del capo dell'amministrazione;
- l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni;
- la proposta al capo dell'amministrazione di misure sanzionatorie a carico dei dirigenti per responsabilità da risultato.

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed ai Responsabili degli Uffici.

Art. 54

Competenze del Segretario Comunale

Al Segretario Comunale, oltre alle competenze di legge, spetta ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, conferitigli dal Sindaco.

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'amministrazione e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

CAPO V

LA RESPONSABILITA'

Art. 55

Responsabilità verso il comune

Gli Amministratori e i Dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti,

indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di P.O. la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 56

Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore, i Responsabili di Posizione organizzativa e i Dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto e all'approvazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 57

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE GENERALI

Art. 58

Principi

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Consiglio a tal fine:

- individua i nuovi servizi pubblici da attivare;
- stabilisce le modalità per la loro gestione;
- modifica le forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

La legge stabilisce i servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva ai Comuni.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 59

Forme di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi utilizzando le strutture e le forme in grado di assicurare i più alti livelli di efficienza e di efficacia degli stessi.

In particolare provvede alla gestione di detti servizi:

- in economia;
- in concessione a terzi;

- a mezzo di aziende speciali;
- a mezzo di istituzioni;
- a mezzo di partecipazioni e consorzi:
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- a mezzo di convenzione con altri Comuni interessati alla gestione dei servizi;
- a mezzo di deleghe alla Comunità Montana;
- a mezzo di delega alla Azienda Sanitaria Locale SA/3;

Quando sussistono particolari motivi di ordine tecnico, economico e sociale, la gestione dei servizi deve essere operata con metodologie prevalentemente privatistiche.

Art. 60

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Il Consiglio Comunale disciplina con apposito regolamento la gestione dei servizi in economia.

Art. 61

La concessione a terzi

Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociali, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Il Consiglio comunale disciplina il conferimento delle concessioni a terzi con il regolamento dei contratti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 62

Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 63

Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interesse di cooperazione.

Art. 64

Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 65

Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'articolo precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 66

Unione di Comuni

In attuazione del principio del precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 67

Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attuazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti.
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, giusta deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 68

Rapporti con la Comunità Montana ed il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana ed il Parco, al fine di coordinare ed organizzare i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Quando la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana e/o del Parco, la gestione del servizio deve essere affidato ai medesimi.

L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana e/o del Parco, i tempi, i modi ed i costi della gestione.

Art. 69

Rapporti con Comuni Europei

Il Comune promuove e favorisce, attraverso il gemellaggio, forme di collaborazione con altre comunità locali europee al fine di:

- sensibilizzare i cittadini dei comuni interessati alle concrete prospettive dell'Unione Europea;
 - valorizzare ed esaltare un patrimonio di democrazia capace di rafforzare le antiche tradizioni di autonomia comunale;
 - eliminare ogni forma di pregiudizio:
 - nazionalismo
 - etnocentrismo
 - razzismo
- che si frappongono ed intralciano la strada dell'integrazione dell'Unione Europea.

PARTE IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PRINCIPI - ISTITUTI

Art. 70

Principi - Regolamento

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli e/o associati all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza.

Il Comune valorizza e incentiva a titolo di istituti di partecipazione:

- libere forme associative e di volontariato;
- consultazioni, istanze, petizioni e proposte;
- iniziativa popolare;
- partecipazioni al procedimento amministrativo;
- diritto d'accesso e informazione;
- azione popolare.

Il Consiglio Comunale con apposito regolamento definirà le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Art. 71

Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 72

Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 73

Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 74

Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché, per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato gratuito, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 75

Consultazioni

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 76

Petizioni

Chiunque, purchè residente nel territorio comunale, può rivolgersi singolarmente o in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 750 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 77

Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 78

Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 25% della popolazione risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- revisione dello Statuto;
- tributi e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- designazione e nomine;
- piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione, relative variazioni.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dal Responsabile del servizio competente.

Art. 79

Procedura per l'approvazione della proposta

Il Sindaco, su conforme parere del Segretario Comunale, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza.

Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale sono tenuti a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

A tal uopo il Sindaco è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

Art. 80

Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 81

Commissione di parità

Al fine di favorire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, è istituita la Commissione di Parità secondo le modalità di cui all'apposito regolamento,

La Commissione di Parità ha funzioni consultive in ordine all'attuazione dei fini di cui al precedente comma. Essa, inoltre, stabilisce azioni propositive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 82

Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dispongono di riserve legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

In caso di diniego da parte dell'impiegato o Funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può essere inoltrata richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 83

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi a ciò destinati.

L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 84

Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Ente.

In casi di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente non vi abbia aderito.

Art. 85

Difensore Civico

Per il miglioramento dell'azione amministrativa e della sua efficacia il Consiglio Comunale potrà istituire, possibilmente d'intesa con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, il Difensore Civico.

Apposito regolamento individuerà i requisiti, le modalità di nomina e le funzioni del difensore civico.

PARTE V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 86

Principi

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 87

Attività finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile dei servizi tributi.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 88

La Gestione del Patrimonio

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il

Collegio dei Revisori dei Conti e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12 della Legge 15.05.97, n. 127.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni devono essere impiegate prioritariamente nella manutenzione e nel miglioramento dei beni Comunali e l'eventuale residuo nella estinzione di passività onerose.

Art. 89

Bilancio comunale

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 90

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 91

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile di servizio investito di funzioni dirigenziali.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 92

I Revisori dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato, l'organo di revisione secondo i criteri stabiliti dalla legge.

I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempimento, nonché, quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 93

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 40 giorni;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94

Adeguamento Regolamenti

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Ente provvederà all'adeguamento di tutti i Regolamenti previsti dallo stesso.

Nelle more, saranno applicabili le norme regolamentari compatibili con la legge e con il presente Statuto.

Art. 95

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria del Regno

Il Sindaco
Dott. Antonio Manilia